CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
PALERMO
Ufficio Circondariale Marittimo di Palermo

ORDINANZA N° 29 del 19/05/2021
DISCIPLINA SULLA SICUREZZA DELLE ATTIVITA' BALNEARI
"NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: 1530"

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PALERMO:

- RITENUTO necessario disciplinare l'attività balneare per i profili di sicurezza su di essa incidenti per effetto della navigazione da diporto e del traffico locale (passeggeri), dello sci nautico, degli altri sport acquatici e della pesca lungo le spiagge del Circondario Marittimo di Palermo, che comprende il litorale dei Comuni da Bagheria (Capo Mongerbino) a Carini (lato sponda destra del torrente "Ciachea"), nonché l'isola di Ustica;
- CONSIDERATA la necessità di integrare, con particolari disposizioni, le norme generali contenute nel codice della navigazione, per quanto attiene la tutela dell'interesse primario alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI gli artt. 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione (approvato con R.D. 30.03.1942 n° 327);
- VISTI gli artt. 27, 28, 59, e 524 del Regolamento di Esecuzione al citato Codice (approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n° 328);
- VISTO il D.P.R. 2 ottobre 1968 n° 1639 e ss.mm.ii. in materia di pesca marittima e le innovazioni normative di cui al D. Lgs. 9 gennaio 2012 n° 4, come modificato dalla Legge 154/2016 e L. 44/2019;
- VISTO il decreto interministeriale del 12 novembre 1986, relativo all'istituzione della Riserva Marina di Ustica (G .U. n° 71 del 26 marzo 1987);
- VISTA la circolare n° 254 del 19 luglio 1989 dell'allora Ministero Marina Mercantile – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti : "Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei: "PARACADUTISMO ASCENSIONALE IN MARE ".
- VISTA la circolare n° 5171242 del 07.05.1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione generale del demanio marittimo e dei porti del soppresso Ministero Marina Mercantile che detta direttive sulla "Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione "ORDINANZE BALNEARI", così come integrata dalle circolari n° 12 del 20.07.1994 e n° 22 del 10.04.1995;
- VISTA la legge 394/91, legge quadro sulle aree protette;
- VISTA la Legge n°104 del 05.02.1992 e ss.mm.ii. relativa all'assistenza, alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;
- VISTA la legge regionale 1 settembre 1998, n° 17 relativa alla "istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane".

- VISTO il decreto in data 24 luglio 2002 del Ministero dell'Ambiente d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Regione Siciliana, relativo all'istituzione della Riserva Marina di Capo Gallo - Isola delle Femmine, nonché la propria ordinanza n° 89/04 dell'agosto 2004, che ne regolamenta la fruizione;
- VISTO l'articolo 8 della legge 8 luglio 2003 n°172 che, in deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, stabilisce che le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal Capo del Compartimento;
- VISTO il D.Lgs 18 luglio 2005 n° 171 con cui è stato approvato il nuovo Codice della Nautica da Diporto;
- VISTA la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio di Gabinetto n° 13551 del 20 luglio 2005 che ha unificato a livello compartimentale marittimo la disciplina con ordinanza di polizia marittima dei limiti di navigazione da diporto rispetto alla costa e le relative modalità;
- VISTO il dispaccio n° 40199 del 27 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto Reparto 2° Ufficio I sulla regolamentazione delle moto d'acqua;
- VISTO il D.P.R. n° 470 del 08.06.1982 riguardante l'attuazione della Direttiva C.E.E. n° 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- VISTO il Dispaccio n° 6004 del 28 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto Reparto 3° sulla regolamentazione dei propulsori acquatici – acquascooter subacquei;
- VISTO il Decreto 29 luglio 2008, n° 146 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";
- VISTE le proprie ordinanze nn. 33/2001 del 30/04/2001; 34/2001 del 30/04/2001; 84/2003 del 31/07/03; 86/03 del 28/07/03; 87/03 del 30/07/03, 68/2008 del 05/08/2008; 45/2009 del 15/05/2009; 25/08 del 25/04/2008; 43/2009 del 13/05/2009; 26/11 del 08.04.2011; 05/2013 del 15.02.2013; 42/2018 del 01.06.2018; 42/2019 del 20.05.2019 e la precedente ordinanza di sicurezza balneare n. 30/2020 del 05.06.2020;
- VISTO il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n° 34660 del 07/04/2006 con il quale, in materia di disciplina delle attività balneari, tenuto conto del decreto legislativo n° 112 del 1998 e del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, è stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza;
- VISTA la L. R. n° 15 del 29.11.2005 "Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo";
- VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1999 n° 507, recante la "depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art.1 della legge 25 giugno 1999 n° 205, e successive modiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152, Norme in materia ambientale, e successive modiche ed integrazioni;
- VISTO il dispaccio protocollo n.0201/13413-3 del 08/02/2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

- VISTO il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n° 476 del 1 giugno 2007, che disciplina l'uso delle spiagge, e ss.mm.ii.
- VISTA l'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente Regione Siciliana n. 22 del 02 giugno 2020, con la quale sono adottate nel territorio regionale le vigenti "linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" e successive modifiche e/o integrazioni, approvate in data 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome;
- VISTA la nota prot. n. 54506 del 20/05/2020 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 2°, Ufficio II – con la quale si conferma che l'ordinanza di sicurezza balneare non concerne profili di sanità che ricadono nella sfera di attribuzioni di altri Enti/Amministrazioni deputate alla tutela della salute pubblica;
- VISTO il Decreto del 8 aprile 2021 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana che all'art. 1 dispone che la stagione balneare 2021 avrà inizio il 1° maggio e terminerà il 31 ottobre;

O R D I N A

Art. 1
DISPOSIZIONI GENERALI

La stagione balneare 2021 ha inizio il 16 maggio e terminerà il 31 ottobre, secondo i provvedimenti amministrativi già emanati nonché quelli eventuali ed ulteriori, anche più restrittivi, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, che potranno essere successivamente emanati dalla Regione Siciliana. L'eventuale prosecuzione e/o anticipazione dell'attività oltre tali termini è sottoposta comunque alla disciplina della presente ordinanza.

Per struttura balneare si intende un esercizio posto su di un'area demaniale marittima dove il concessionario, pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, turistico-balneare anche di tipo nautico (balneazione con eventuale noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e cabine e/o spogliatoi, solarium, nautica a vela e motore).

Le zone di costa destinate alla balneazione sono quelle con strutture balneari o individuate dai Comuni come "spiagge libere". In tutto il rimanente litorale la balneazione avviene ad esclusivo rischio e pericolo di chi la esercita.

Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione (es. rinvenimento di presunti ordigni bellici) ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del Circondario Marittimo di Palermo deve informare immediatamente la Sala Operativa di questa Capitaneria di porto, attiva 24 ore su 24, ad uno dei seguenti recapiti telefonici: **1530 numero blu per le emergenze in mare** (chiamata gratuita), **091.6043111** oppure via radio sul **canale 16 VHF**.

Art. 2
SERVIZIO DI SALVAMENTO

1. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Nel corso della stagione balneare, presso tutte le strutture balneari e presso le spiagge adibite alla balneazione, individuate dai Comuni come spiagge libere, durante l'orario di apertura delle predette strutture, e comunque dalle ore 09.00 alle ore 19.00, devono essere predisposti i servizi di salvataggio secondo le prescrizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale n° 17/98.

Le condizioni minime cui deve soddisfare l'organizzazione di assistenza e salvataggio predisposta da ogni concessionario di struttura balneare, anche in forma associata previa autorizzazione di questa Autorità Marittima, ovvero dal Comune nell'ambito delle spiagge attrezzate per la libera balneazione, sono stabilite dall'art. 4 della L. R. n° 17/98 e, comunque, con almeno 2 assistenti bagnanti per i primi 150 mt. di fronte a mare ed un assistente bagnante per ogni ulteriori 75 mt. o frazione di essa.

2. SEGNALAZIONI

Prima dell'orario di apertura e dopo l'orario di chiusura, a cura dei soggetti concessionari o, per le spiagge libere, a cura dei competenti Comuni costieri, dovrà essere issata apposita bandiera di colore rosso su un pennone ben visibile ed indicato, a mezzo di apposita segnaletica verticale (redatta in italiano, inglese, francese e tedesco), l'assenza di servizio di vigilanza e salvataggio mediante la seguente dicitura **"ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".** In orario di apertura e comunque dalle ore 09.00 alle ore 19.00, in condizioni meteorologiche idonee per la balneazione e l'impiego di natanti, e con servizio di assistenza e salvataggio operativo, dovrà essere issata apposita bandiera di colore bianco.

Qualora le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo sconsiglino la balneazione o richiedano particolari attenzioni, è onere del concessionario, o del competente Comune costiero, issare, su apposito pennone ben visibile, una bandiera di colore rosso indicante il pericolo. In tal caso, **il servizio di salvataggio dovrà continuare comunque a funzionare e senza rischio per gli assistenti bagnanti**. È raccomandato, inoltre, di avvertire gli utenti dello stato di pericolo con i mezzi acustici ritenuti, all'uopo, più adeguati.

All'ingresso delle strutture balneari ed in prossimità delle postazioni di salvataggio, dovrà essere esposta una tabella, di adeguate dimensioni, in lingua italiana ed in più lingue, ovvero in inglese, francese e tedesco, recante i significati delle bandiere issate al pennone:

- bandiera bianca: segnala che il servizio di assistenza e salvataggio è operativo e che le condizioni meteorologiche sono idonee per la balneazione e l'impiego di natanti;
- bandiera gialla: segnala la presenza di raffiche di vento molto forte ed indica l'obbligo di chiusura degli ombrelloni;
- bandiera rossa: segnala e sconsiglia la balneazione in quanto temporaneamente pericolosa a causa delle particolari condizioni meteomarine, ovvero per concomitanti motivi di opportunità individuati dal concessionario o dall'Autorità Marittima. In questo caso, chiunque, nonostante la situazione di pericolo segnalata, intenda entrare in acqua, se ne assume il rischio. Apposito avviso deve essere diffuso più volte, eventualmente in più lingue, per altoparlante o altro idoneo sistema di diffusione acustico. In ogni caso, permane l'obbligo di mantenere ugualmente attiva la postazione di salvataggio.

3. DOTAZIONI DELLA POSTAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

Le condizioni minime cui deve soddisfare l'organizzazione di assistenza e salvataggio predisposta dal concessionario, nell'ambito della struttura balneare, ovvero dal Comune nell'ambito delle spiagge attrezzate per la libera balneazione sono le seguenti:

a) Un pattino idoneo ad effettuare servizio di salvataggio anche in condizioni di mare avverso, provvisto di adeguata stabilità ed inaffondabile, **con divieto di impiego per altri usi durante l'orario destinato alla balneazione**, avente le seguenti caratteristiche e dotazioni:

- ⇨ scafo di colore rosso recante la scritta "**SALVATAGGIO**" in bianco riportata su entrambi i lati e ben visibili, munito di scalmiere, remi, ancora con relativa cima di ancoraggio di adeguata lunghezza;
- ⇨ n° 2 (due) salvagente anulari omologati muniti di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
- ⇨ n° 1 (una) gaffa o mezzo marinaio.

a.1) è data facoltà di utilizzare una moto d'acqua (acquascooter) o un mezzo nautico tipo gommone (di idonee dimensioni, provvisto o meno di motore fuoribordo 4 tempi con elica intubata), quale utile integrazione e non sostituzione, al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato (pattino). L'utilizzo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- apposita comunicazione alla Capitaneria di Porto di Palermo da parte del responsabile del servizio di salvamento con la quale lo stesso si faccia carico delle responsabilità dell'espletamento del servizio con l'impiego di moto d'acqua e/o del gommone, allegando pertinente documentazione dal quale si evincano le caratteristiche tecniche del mezzo, omologazione ecc. Rimane comunque in capo all'Autorità Marittima la facoltà di verificare l'idoneità o meno del mezzo proposto;

- sia il conduttore che il coadiutore (figure entrambe obbligatorie) dovranno essere in possesso dell'abilitazione alla conduzione dell'acquascooter adibito al salvamento rilasciata da un Ente riconosciuto, della patente nautica e dell'abilitazione al salvamento (con moto d'acqua);
- il conduttore del gommone con fuoribordo dovrà essere in possesso della patente nautica indipendentemente dalla cilindrata/potenza del motore installato;
- la moto d'acqua e/o il gommone non devono essere destinati ad altri usi, e devono recare la scritta "SALVATAGGIO-RESCUE", prediligendo la bicromia rosso-bianco;
- la moto d'acqua deve essere omologata per 3 posti (in virtù delle superiori caratteristiche di stabilità e cilindrata), la motorizzazione dev'essere di ultima generazione, deve essere dotata di idonea barella di salvataggio, omologata da Ente Tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per l'idoneità al trasporto/recupero, con possibilità di essere sganciata ed usata per un eventuale trasferimento a terra;
- la moto d'acqua e/o il gommone devono essere costantemente mantenuti in perfetta efficienza, posizionati in prossimità della battigia unitamente all'imbarcazione tradizionale (pattino) e devono essere dotati di: cima da traino (di almeno 10 metri) con 3 moschettoni, sacca da lancio (con cima di almeno 10 metri), cima di rispetto (di almeno 10 metri);
- il conduttore della moto d'acqua ed il coadiutore devono indossare: caschetto protettivo omologato/idoneo al soccorso acquatico e calzature antiscivolo, entrambi di fattura tale da non ostacolare l'eventuale immersione in caso d'emergenza; giubbotto di salvataggio; muta; coltello; fischietto.
- per l'uscita la moto d'acqua e/o il gommone con motore fuoribordo hanno l'obbligo di installare ed utilizzare apposito corridoio di lancio (largo non inferiore a mt. 5 e lungo non inferiore a mt.10), posizionato antistante la torretta di avvistamento, entro il quale possono essere ancorati o, in alternativa, sostarvi (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per l'uscita anche in piena stagione balneare, e permetterà agli operatori, in fase di rientro, di avere uno spazio per potere operare in sicurezza).
- l'uscita ed il rientro dovranno essere effettuati il più possibile in linea retta e la velocità non dovrà essere superiore ai 6 nodi.

a.2) è data facoltà di utilizzare una tavola da surf di salvataggio c.d. "Rescue Board", quale utile integrazione e <u>non sostituzione</u>, al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato (pattino), a condizione che gli assistenti bagnini in servizio sia stati adeguatamente formati e certificati.

b) n° 1 (una) cima di salvataggio di mt. 300 (trecento) di tipo galleggiante, con cintura e bretelle, montata sul rullo avvolgi sagole in prossimità della postazione di salvataggio;

c) n° 2 (due) salvagenti anulari omologati di colore rosso, muniti ciascuno di sagola galleggiante di mt. 25 (venticinque) collocati in prossimità della postazione, in modo tale da poter essere rapidamente lanciati verso eventuali persone in difficoltà;

d) pennone ben visibile su cui issare, a seconda dei casi, le prescritte bandiere di segnalazione di cui all'art. 2, punto 2), dei seguenti colori: 1 (una) rossa, 1 (una) gialla ovvero 1 (una) bianca da issare per indicare la balneazione sicura e vigilata dal servizio di salvataggio;

e) binocolo e idoneo megafono;

f) una torretta di avvistamento con altezza minima di mt. 2 dal piano di spiaggia, da ubicarsi ogni 150 metri, in prossimità della battigia e in posizione centrale rispetto al fronte a mare in concessione in modo che consenta la più ampia visuale possibile di tutto lo specchio acqueo prospiciente la concessione nonché quello limitrofo. Qualora l'orografia della tratto di costa in concessione o della spiaggia libera non permetta una visuale completa dello specchio acque di competenza, il concessionario o il Comune costiero dovrà provvedere a posizionare ulteriori torrette in numero tale da non lasciare "coni d'ombra" sulla visuale dello specchio acqueo.

Le strutture balneari prospicienti coste a picco sul mare, qualora l'orografia della costa non permette l'immediato utilizzo in sicurezza del pattino di salvataggio di cui al precedente punto a), potranno richiedere (per iscritto) alla Capitaneria di Porto di Palermo l'autorizzazione, in deroga, ad utilizzare almeno uno dei mezzi nautici di cui al punto a.1). La richiesta, debitamente motivata, dovrà essere supportata da apposita relazione contenente: le caratteristiche tecniche del mezzo; la relativa documentazione/certificazione rilasciata dalla casa costruttrice; le abilitazioni/certificazioni in possesso degli addetti al servizio di salvamento per la condotta di tale mezzo; ogni ulteriore elemento/informazione che possa essere utile all'Autorità Marittima per il rilascio dell'autorizzazione in deroga.

Art. 3
DOTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO

Presso ogni stabilimento/struttura balneare, il concessionario deve predisporre un apposito locale da destinare a primo soccorso**. Il suddetto locale, ove possibile, può essere sostituito da idoneo servizio a mezzo di apposita ambulanza attrezzata e posizionata in prossimità dell'ingresso della struttura balneare e a disposizione della stessa**. Salvo quanto previsto dalle norme regionali in materia, detto locale, contraddistinto dalla scritta "**PRIMO SOCCORSO**" e da bandiera bianca e croce rossa ben visibile, arredato con lettino, dovrà essere attrezzato con le dotazioni sanitarie di primo soccorso costituiti almeno da:

- **a)** n° 2 (due) bombole di ossigeno da 2 lt, con relativi riduttori di pressione e flussometro, oppure, in alternativa, n° 4 (quattro) bombole di ossigeno da almeno 1 lt. cadauna, purché conformi alle disposizioni normative vigenti in materia;
- **b)** vent-mask per adulti e pediatrica per la somministrazione d'ossigeno;
- **c)** un set di maschere (pocket-mask) per respirazione bocca-naso-bocca sia per adulti che per bambini;
- **d)** n° 1 (uno) pallone "AMBU" od altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
- **e)** n° 1 cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente in corso di validità, fermo restando che la somministrazione di medicinali è di esclusiva competenza di personale medico secondo le indicazioni riportate dal fabbricante sulla confezione;
- **f)** un apribocca a vite;
- **g)** una pinza tiralingua;
- **h)** un set di siringhe;
- **i)** una coperta isotermica;
- **j)** stecca benda braccia e gamba;
- **k)** sfigmomanometro;
- **l)** un saturometro/ossimetro arterioso;
- **m)** un set di cannule oro-faringee, di cui una pediatrica, e forbici;
- **n)** un aspiratore portatile;
- **o)** n° 1 (una) barella a cucchiaio/tavola spinale completa di cinghia a ragno e ferma capo;
- **p)** collari cervicali adulti e pediatrici.

Ove, tra le dotazioni di primo soccorso, la struttura balneare abbia in dotazione un defibrillatore portatile semiautomatico (D.A.E.), lo stesso deve essere utilizzato esclusivamente da personale appositamente formato per l'uso di tale attrezzatura.

Art.4
DOTAZIONI INDIVIDUALI E DOVERI DEI BAGNINI ADDETTI AL SERVIZIO DI SALVATAGGIO

1. **DOTAZIONI:**
   Ciascun bagnino dovrà disporre di dotazioni ad uso individuali, e pronte all'uso nella propria postazione, costituite da:
   - **a)** maglietta rossa con scritta bianca "**SALVATAGGIO**";

b) galleggiante ovoidale “bay-watch” con sagola e cintura;
c) fischietto;
d) maschera, snorkel e pinne corte;
e) giubbotto di salvataggio “lifejacket”;
f)caschetto protettivo omologato/idoneo al soccorso acquatico.

2. DOVERI:

a) Il bagnino di salvataggio, a norma dell’art. 359 C.P., nell’esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità, rispondendo direttamente e personalmente del suo operato in conformità agli obblighi inerenti la funzione (sorveglianza e tentativo di salvataggio) e derivanti dalle presenti disposizioni.

b) Egli è tenuto:

- ⇨ a prestare il proprio servizio continuamente durante l’orario di balneazione, da quando è attiva la postazione e sino alla sua chiusura, senza essere assegnato ad altre attività o mansioni, né assentarsi senza giustificato motivo e/o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
- ⇨ a presidiare la torretta di avvistamento;
- ⇨ a stazionare in prossimità della corrispondente postazione di salvataggio, ovvero in mare sull’imbarcazione di servizio, **indossando sempre la prescritta maglietta riportante la dicitura** “**SALVATAGGIO**” e con le previste dotazioni individuali nella immediata disponibilità (*da intendersi al seguito)*;
- ⇨ a mantenere in servizio, in ogni circostanza, un contegno corretto ed educato, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell’Autorità Marittima o delle Forze di Polizia;
- ⇨ a segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero sinistro occorso in mare;
- ⇨ a prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, annegamenti, etc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alle persone in pericolo o infortunate;
- ⇨ a chiedere l’intervento della forza pubblica, secondo le esigenze ed in caso di gravi turbative;
- ⇨ a portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente Ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- ⇨ segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero eventuali sinistri occorsi in mare o sulla spiaggia, provvedendo inoltre a compilare ed inviare all’Autorità Marittima competente entro 24 ore dall’evento la “scheda di rilevazione degli incidenti”, anche tramite il concessionario (allegato A);
- ⇨ informare l’Autorità Marittima sugli eventi di rilievo per favorire una raccolta statistica finalizzata all’implementazione della sicurezza della balneazione e della navigazione sottocosta, dell’ambiente marino in genere (come, per esempio, le attività di assistenza prestate a bagnanti anche nelle aree viciniori alla concessione, la nidificazione di tartarughe, la presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiaggiate, ecc.).

Art. 5
SANZIONI PARTICOLARI APPLICABILI

Ove non risultino assicurate le richiamate prescrizioni, l’Autorità Marittima competente, fermo restando l’eventuale sequestro amministrativo, applica le sanzioni previste dall’articolo 14 della presente Ordinanza. In caso di gravi inadempienze, applica, altresì, la chiusura immediata della struttura, fino all’accertamento del ripristino del servizio di assistenza e di salvataggio.

Art. 6
STRUTTURE ELIOTERAPICHE E DISCPLINA DELLE SPIAGGE ATTREZZATE, LIBERE ADIBITE ALLA BALNEAZIONE E DELLA ALTRE STRUTTURE ASSERVITE AL MARE

Le strutture balneari operano per fini esclusivamente elioterapici **solamente** laddove non è consentita la balneazione, giuste le vigenti disposizioni regionali in materia.
È fatto obbligo ai concessionari di tali strutture issare una bandiera rossa ed esporre apposita cartellonistica verticale, all'ingresso ed all'interno della struttura stessa, ben visibile e redatta in più lingue (italiana, inglese, francese e tedesco) recante la seguente dicitura: **"STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI – ATTENZIONE BALNEAZIONE NON CONSENTITA E NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".** Qualora siano installate piscine, sia in strutture che operano per fini esclusivamente elioterapici che in quelle ove è consentita la balneazione, i titolari/gestori devono attivare per ognuna di esse un efficiente servizio di soccorso e salvataggio secondo le prescrizioni di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4 della presente Ordinanza attenendosi anche alle specifiche disposizioni contenute nel Decreto Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente n° 476 del 01.06.2007 e ss.mm.ii.

Le strutture asservite al mare, assentite in concessione allo scopo di svolgere attività diverse dalla balneazione, ma connesse ad essa (sport nautici e marini, ed attività similari) devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al citato Decreto Dirigenziale n° 476 del 01.06.2007 e e ss.mm.ii., che disciplina l'uso delle spiagge, attivando altresì un efficiente servizio di soccorso e salvataggio secondo le prescrizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della presente Ordinanza.

Art. 7
ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

1. La fascia di mare che si estende sino a **300** (trecento) metri, di fronte alle coste pianeggianti, e sino a **100** (cento) metri, di fronte a quelle cadenti a picco sul mare, è riservata alla balneazione.

2. Al limite (lato mare) di tali fasce, i responsabili delle "strutture balneari" devono posizionare un adeguato numero di gavitelli, di colore rosso, saldamente ancorati al fondo, posti in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione.
Analogamente devono procedere i Comuni per gli specchi acquei antistanti aree demaniali marittime non in concessione ad alcuno, ma frequentate dai bagnanti.
Qualora le Amministrazioni comunali non provvedano a porre in opera tale sistema di segnalazione, devono installare un'adeguata segnaletica verticale, ben visibile e redatta in più lingue (italiana, inglese, francese e tedesco), con la seguente dicitura **"ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO".**

3. Qualora la configurazione litoranea dei fondali non consenta il posizionamento dei gavitelli alle distanze sopra richiamate, questi potranno essere posizionati ad una distanza minore, previa comunicazione all'Autorità Marittima.

4. I Comuni per le spiagge libere intensamente frequentate dai bagnanti ed i titolari delle aree in concessione, devono individuare e segnalare appositi specchi acquei di profondità non superiore a metri 1,60 antistanti le spiagge dove i non esperti nel nuoto possono bagnarsi. Il limite di tali acque sicure deve essere segnalato mediante l'apposizione di gavitelli/galleggianti di colore bianco uniti tra loro da una sagola galleggiante.
Qualora i Comuni non provvedano a tale adempimento, gli stessi devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica verticale, ben visibile (eventualmente redatta in più lingue), con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (mt.1,60 di profondità) NON SEGNALATO".**

5. Nelle zone di mare riservate ai bagnanti, nelle ore comprese tra le 08.00 e le 20.00 è vietato:
- **a)** l'ormeggio di qualsiasi mezzo nautico, salvo i casi regolarmente autorizzati con concessione demaniale marittima;
- **b)** il transito di qualsiasi unità navale, ad eccezione dei natanti a remi, tipo jole, pattini, mosconi, canoe, tavole SUP (Stand-Up Paddle), nonché pedalò e simili, oltre che i mezzi per il soccorso in mare, fatta salva l'adozione di ogni necessaria precauzione ai fini della sicurezza della balneazione.
  Gli altri mezzi nautici possono raggiungere la riva esclusivamente attraverso gli appositi corridoi di lancio, ovvero, laddove questi non esistano, utilizzando remi o pagaie; per i natanti

a vela e le tavole a vela il transito, in caso di assenza di idonei corridoi di ingresso/uscita, è consentito esclusivamente con le vele ammainate, o comunque in acqua;

c) è vietata l'evoluzione dei surf e dei wind-serf, kite-surf ad una distanza di 350 (trecentocinquanta) metri, di fronte alle coste pianeggianti, e di 150 (centocinquanta) metri, di fronte a quelle cadenti a picco sul mare, frequentate da bagnanti;

d) lì dove risulta appositamente segnalata la zona di mare riservata alla balneazione, è vietato il transito di unità da diporto nella fascia di mare che si estende per 50 (cinquanta) metri dalla linea di posizionamento dei gavitelli di segnalamento di cui al comma 2;

e) è vietata la pesca professionale o sportiva entro la fascia di mare di cui al comma 1.

Art. 8
ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

È vietata la balneazione:

1. nell'ambito dei porti/approdi di Palermo, Ustica, Balestrate, Trappeto, Addaura, S. Erasmo, Vergine Maria, Acquasanta, Arenella, Bandita, Fossa del Gallo, Isola delle Femmine, Mondello, Sferracavallo, Balestrate e Terrasini.

2. nel raggio di cinquanta metri (duecento metri per il porto di Palermo) dalle rotte di accesso/uscita delle navi/imbarcazioni/natanti dagli anzidetti ambiti portuali, nonché dalle strutture portuali di cui sopra;

3. negli specchi acquei compresi nel raggio di duecento metri da depositi o allevamenti di molluschi eduli;

4. negli specchi acquei compresi nel raggio di trecento metri dallo sbocco di scarichi fognari, quando nella zona non sia già vietata la balneazione con apposita ordinanza sindacale;

5. fuori dai porti, entro il raggio di duecento metri dalle navi militari e/o mercantili alla fonda, nonché dai pontili o passerelle d'attracco;

6. all'interno dei corridoi di lancio;

7. in tutti gli altri tratti di mare interdetti alla balneazione con apposite Ordinanze Sindacali emanate dai Comuni interessati.

I Comuni interessati, l'Autorità Portuale di Palermo o i concessionari sono tenuti a posizionare adeguata segnaletica verticale, ben visibile ed eventualmente redatta in più lingue (italiano, inglese, francese e tedesco), per segnalare il divieto di cui ai precedenti punti.
Per la balneazione nell'isola di Ustica, e nel litorale compreso tra Isola delle Femmine e Capo Gallo, si rinvia ai decreti istitutivi delle "Riserve Marine", citati nelle premesse, e relativi regolamenti che ne disciplinano la gestione;

Art. 9
PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge del Circondario Marittimo di Palermo, dove è consentita la balneazione o, comunque, dove si svolgono attività connesse ad essa, fermo restando l'applicazione dei limiti e divieti che verranno disposti dall'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente, ai fini della sicurezza dei bagnanti e della balneazione in genere, è vietato:

a) il transito e la sosta di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli di soccorso;

b) lo svolgimento di giochi che possono recare danno o molestia a persone, quali palloni, tamburelli, frisbee, racchettoni, ecc. ecc.; detto divieto è da intendersi esteso anche agli specchi acquei prospicienti le spiagge fino ad una distanza di metri 25 (venticinque) dalla battigia. Tale distanza nel solo golfo di Mondello è aumentata fino a metri 50 (cinquanta);

c) l'esercizio della pesca professionale e sportiva (anche subacquea) con qualsiasi mezzo o sistema per una distanza di trecento metri dalla battigia, e metri cento dalle coste cadenti a picco sul mare, limite entro il quale, comunque, le armi per la pesca subacquea debbono essere mantenute scariche;

d) l'occupazione comunque effettuata, in modo da impedirne l'uso pubblico, della striscia di arenile larga cinque metri lungo la battigia destinata al libero transito;

e) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile, tra i predetti si considerino anche i droni e/o similari, a quota inferiore a trecento metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia, o salvo i casi espressamente autorizzati dalle competenti autorità.

2. I concessionari ed i Comuni interessati sono incaricati di apporre l'apposita segnaletica contrassegnante i divieti suddetti;

3. I divieti di cui ai punti **a,** ed **e** restano in vigore anche nei periodi non rientranti nella stagione balneare, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima;

4. Per ulteriori prescrizioni circa l'uso delle spiagge si fa rinvio al vigente Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, che disciplina l'uso delle spiagge;

5. È fatto obbligo ai titolari/gestori delle strutture balneari di rispettare le ulteriori prescrizioni di recate dal D.D.G. 476/2007 e ss.mm.ii. dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente. La violazione di quest'ultime verrà sanzionata anche ai sensi dell'art. 14 della presente Ordinanza;

6. È fatto obbligo ai concessionari e ai Comuni interessati di predisporre tutti gli accorgimenti necessari al fine di abbattere le barriere architettoniche, così come stabilito dalla normativa vigente, al fine di permettere in sicurezza l'accesso alle spiagge, alla battigia nonché a docce e servizi igienici ai soggetti in carrozzina, mediante l'installazione di utile e pertinente apprestamento.

Art. 10
DIPORTO NAUTICO

1) La circolazione di battelli pattini ed altre unità similari è consentita soltanto negli specchi acquei prospicienti le strutture balneari sotto la vigilanza dei concessionari, in modo che in caso di pericolo possono essere tempestivamente raggiunti dalle imbarcazioni addette al salvataggio. I mosconi devono essere provvisti di appositi tappi metallici a vite, a tenuta stagna; devono inoltre essere numerati progressivamente e riportare la denominazione della struttura balneare di appartenenza.

2) Ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza n° 26/2011 del 08/04/2011, alle unità da diporto, durante tutto l'anno, è vietato sostare presso l'imboccatura del porto di Palermo nel raggio di 1 (uno) miglio dalla stessa, nel settore delle normali rotte di atterraggio e di uscita. Allo stesso modo è vietato sostare presso le imboccature degli altri porti del Circondario Marittimo di Palermo nel raggio di 500 (cinquecento) metri dalle stesse;

3) La locazione e/o noleggio dei suddetti natanti è consentito dall'ora di apertura sino ad un'ora prima della chiusura delle strutture balneari e solo con mare e tempo assicurati. Per la relativa disciplina si rimanda alla pertinente ordinanza in vigore – Ordinanza n° 55/2016;

4) Per quanto attiene alle norme relative alla sicurezza, l'uso e la condotta delle unità da diporto, si rimanda alle ordinanze di questo Ufficio n° 26/11del 08/04/2011, n° 84/03 del 22/07/2003, n° 86/03 del 28/07/2003 e n° 87/03 del 30/07/2003, sopra richiamate;

5) Nelle zone frequentate da bagnanti, le unità a vela ed a motore, comprese quelle propulse a getto idrodinamico, con la sola eccezione di quelle destinate al salvataggio, possono evoluire, transitare e sostare ad una distanza non inferiore a 50 mt. dal limite dello specchio acqueo destinato alla balneazione ed opportunamente segnalato con gavitelli di colore rosso, posizionati dai responsabili delle strutture balneari e dai Comuni per gli specchi acquei antistanti aree demaniali marittime non in concessione ad alcuno ma frequentate dai bagnanti;

6) L'attraversamento delle zone vietate, non delimitate, può essere effettuato soltanto servendosi degli appositi corridoi per l'atterraggio e la partenza, con le modalità di cui al precedente art. 7 punto 5 lett. b), e, comunque, con velocità non superiore a tre nodi. Laddove detti corridoi non esistano, l'attraversamento può avvenire solo con l'uso dei remi, pagaie o a braccia. Detti corridoi devono essere posizionati, ove possibile, perpendicolarmente alla linea di costa e installati e mantenuti in efficienza a cura dei Sodalizi/Enti/Circoli interessati che ne faranno richiesta e riconosciuti idonei dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Palermo. La messa in opera di detti corridoi deve essere autorizzata dall'Autorità Marittima;

7) Per la navigazione, l'accesso e la sosta nelle acque di Ustica e della zona di mare compresa tra Capo Gallo e Isola delle Femmine, si rinvia ai decreti citati in premessa istitutivi delle rispettive "Riserve Marine", nonché alle Ordinanze: n° 8/2006 del 25 gennaio 2006; n° 107/2012 del 10 dicembre 2012, e dalla Delibera della Giunta Comunale n° 38 del 20 aprile 2018 del Comune di Ustica;

8) L'uso e la circolazione delle tavole a vela (windsurf – kite-surf), degli acquascooters, l'esercizio dello sci nautico, sono regolamentati dall'ordinanza n° 26/11 del 08/04/2011, sopra richiamata;

9) Per l'esercizio del paracadutismo ascensionale si applicano le stesse norme e disposizioni valevoli per lo sci nautico, ferma restando la responsabilità della persona od ente autorizzato per ciò che concerne l'idoneità del paracadute;

10) L'uso e la circolazione del "JetLev Flyer" e del "Flyboard", sono regolamentati dall'ordinanza n° 62/2015 del 17 luglio 2015 e dalle altre ordinanze in materia eventualmente in vigore;

11) Per le attività subacquee si rimanda all'ordinanza n° 45/2009 del 15/05/2009, sopra richiamata.

Art. 11
VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

Il volo da diporto o sportivo a mare o su zona demaniale marittima è disciplinato dal D.P.R. 9 luglio 2010 n° 133 recante "Nuovo regolamento di attuazione dalla legge 25 marzo 1985 n° 106 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo".
È fatto, tuttavia, divieto di sorvolo del litorale demaniale marittimo con apparecchi VDS (velivoli Ultra Leggeri a Motore) o con altro tipo di mezzo privo di motore impiegato per il volo da diporto o sportivo, con decollo a piedi, nella fascia dei cinquecento metri dalla costa e comunque dalle spiagge frequentate da bagnanti e da zone demaniali marittime con assembramenti di persone.

Art. 12
CORRIDOI DI LANCIO

1) I concessionari, previo rilascio della concessione demaniale marittima da parte dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, dovranno delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore e a vela, a vela con motore ausiliario, nonchè tavole a vela. I predetti corridoi devono, altresì, adeguarsi alle seguenti caratteristiche:

- **a)** larghezza di venti metri. Tale misura, che in ogni caso non potrà essere inferiore a dieci metri, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di venti metri, o potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte mare della concessione;
- **b)** profondità non inferiore a trecento metri (e comunque in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti);
- **c)** delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli di venti metri per i primi 100 metri ed a distanza di 50 metri per la restante profondità;
- **d)** individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione. In particolare, i corridoi devono essere posizionati in uno dei limiti laterali della concessione stessa in modo che tale attività non contrasti con l'attività di balneazione e potranno allargarsi ad imbuto verso il largo.

2) Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo. Le unità a motore devono attraversare i corridoi a lento moto e comunque alla minima velocità che consenta il governo del mezzo nautico.

Art. 13
NOLEGGIO E LOCAZIONE UNITA' DA DIPORTO

Il noleggio e la locazione delle unità da diporto deve essere effettuato secondo le vigenti disposizioni che disciplinano la nautica da diporto e le relative Ordinanze in vigore.

Art. 14

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza viene resa pubblica mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Palermo e dei Comuni rivieraschi compresi nella circoscrizione territoriale del Circondario Marittimo di Palermo e deve essere esposta all'ingresso di ogni struttura balneare in modo da poter essere agevolmente letta da chiunque.

Al fine di un più efficace impiego delle risorse, i titolari di strutture balneari ed i responsabili dei servizi istituiti dai Comuni per le spiagge libere devono comunicare a questa Capitaneria di porto, all'inizio della stagione balneare ovvero contestualmente all'attivazione del relativo servizio di salvataggio, i propri nominativi ed i recapiti (telefono fisso, cellulare, posta elettronica, ecc.) tramite cui poter essere tempestivamente contattati nei casi di emergenza o comunque per garantire un costante flusso di informazioni con l'Autorità Marittima ("scheda notizie" - Allegato B).

Ai concessionari di strutture e/o stabilimenti balneari si raccomanda di accertare la conformità a quanto prescritto nella presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la check-list allegata alla presente ordinanza (Allegato C).

La presente ordinanza nonché le altre ordinanze e regolamenti nella stessa richiamati sono consultabili sul sito ufficiale delle Capitanerie di Porto all'indirizzo: www.guardiacostiera.gov.it/palermo.

Le infrazioni alla presente ordinanza e alle normative alle quali essa rimanda, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sono punite con sanzioni pecuniarie secondo le vigenti leggi nazionali e regionali, nonché dagli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione.

Art. 15
SARS-CoV- 2

Tutte le attività oggetto della presente ordinanza potranno espletarsi, qualora consentite e praticabili, in osservanza di tutti i protocolli e le "linee guida" volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 contenute nella Ordinanza n. 22 del 2 giugno 2020 del Presidente della Regione Siciliana, nonché nelle eventuali ed ulteriori misure nazionali, regionali e/o Comunali - anche più restrittive - che saranno emanate successivamente per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

La violazione delle norme finalizzate a contrastare la diffusione del virus COVID-19, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite con le sanzioni pecuniarie stabilite dalla vigenti disposizioni di legge nella specifica materia.

Art. 16
OSSERVANZA

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza che entra in vigore in data odierna e abroga la precedente n° 30 del 6 giugno 2020.

Palermo, lì ___ /___/ 2021

Il Comandante
Contrammiraglio (CP) Roberto ISIDORI
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate)

Allegato "A"

SCHEDA RILEVAZIONE INCIDENTI - ANNO _____

DENOMINAZIONE STRUTTURA BALNEARE : _____

LOCALITA' _____ COMUNE DI _____ (___)

DATA: ORA:

LUOGO DI INTERVENTO:

☐ Spiaggia ☐ Mare – distanza dalla battigia mt _____ ☐ Scogliera ☐ Pontile _____

STATO DEL TEMPO:

☐ Sereno ☐ Nuvoloso ☐ Variabile tendente al miglioramento ☐ Var iabile tendente al peggioramento

STATO DEL MARE: ☐ Calmo ☐ Poco mosso ☐ Mosso ☐ Agitato

RESIDENZA ASSISTITO:

Comune _____ (____)

Stato (se straniero): _____

DATI ASSISTITO:

COGNOME: _____

NOME: _____

ETA': _____

CAUSA INCIDENTE

☐ TRAUMA (parte del corpo_____)

☐ ANNEGAMENTO

☐ SVENIMENTO

☐ CONGESTIONE

☐ FERITA DA TAGLIO

☐ DOLORI AL TORACE

☐ DOLORI ALLA TESTA

☐ DOLORI ALL'ADDOME

☐ PUNTURA DI MEDUSA

☐ PUNTURA DI PESCE

☐ PUNTURA DI INSETTO

☐ VOMITO

☐ CRISI DI PANICO

☐ EMORRAGIA (indicarne parte del corpo/organo e causa_____)

☐ CONVULSIONI

☐ ALTRO _____

ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA:

☐ GUARDIA COSTIERA ☐ 118emergenza sanitaria ☐ ALTRO _____

ORGANIZZAZIONE INTERVENUTA:

☐ GUARDIA COSTIERA ☐ 118 emergenza sanitaria ☐ ALTRO _____

ANNOTAZIONI:

Nome leggibile e firma dell'assistente ai bagnanti o medico della struttura intervenuto.	

La presente scheda deve essere fatta pervenire (anche via fax al n° 091325519 o via e-mail: cppalermo@mit.gov.it oppure palermo@guardiacostiera.it) entro 24 ore dall'evento alla Capitaneria di porto di Palermo.

Allegato "B"

SCHEDA NOTIZIE

Parte da compilare a cura del titolare/gestore della struttura/stabilimento balneare/spiaggia libera.

QUADRO "A"

Denominazione stabilimento balneare _____

sito in via/località _____

nel Comune di _____

colore degli ombrelloni dello stabilimento balneare _____

Generalità titolare/gestore o legale rappresentante della società _____

Sig _____ nato a _____

il ___/___/___ e residente in _____ (__)

alla via _____ n° _____

in qualità di _____

recapiti telefonici/fax/posta elettronica del concessionario/gestore/titolare:

telefono della struttura: _____ - cellulare titolare _____

fax: _____ - e mail _____

eventuali altri contatti : _____

_____

QUADRO "B"

- eventuale presenza di un defibrillatore ☐ SI ☐ NO

personale abilitato Sig _____ - cell _____

- eventuale presenza di un medico presso lo stabilimento ☐ SI ☐ NO

Dott _____ - cell. del medico _____

- Ulteriori dotazioni/mezzi in uso presso la struttura (es. rescue byke, corridoio di lancio, guardiania notturna)

_____

QUADRO "C"

Personale abilitato al salvamento disponibile presso la struttura balneare

1. *Sig* _____ *nato a* _____ (____) *il* ___/___/___

e residente in _____ (___) *alla via* _____

brevetto di salvamento rilasciato da _____ *N°* _____

recapito telefonico dell'assistente ai bagnanti _____

2. *Sig* _____ *nato a* _____ (____) *il* ___/___/___

e residente in _____ (___) *alla via* _____

brevetto di salvamento rilasciato da _____ *N°* _____

recapito telefonico dell'assistente ai bagnanti _____

3. *Sig.* _____ *nato a* _____ (____) *il* ___/___/___

e residente in _____ (___) *alla via* _____

brevetto di salvamento rilasciato da _____ *N°* _____

recapito telefonico dell'assistente ai bagnanti _____

Data e Firma del titolare/gestore/legale rappresentante

Allegato “C”

CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO –

REPORT ATTIVITA’ CONTROLLO STRUTTURE BALNEARI (ART. 14)

Data controllo		**Orario inizio controllo**	
Nome struttura		**Partita Iva**	

□ stabilimento balneare □ struttura elioterapica □ spiaggia libera attrezzata □ Altro _____

indirizzo		**n°**		**comune**	
Nome titolare		**Tipo documento**			
n° documento		**Rilasciato il**		**da**	
Codice fiscale		**Altre info**			

CONTROLLO GENERALE DELLA STRUTTURA

Descrizione controllo	**ESITO** Si – No	**Note**
Verifica atto concessorio e relativo canone annuale		
Predisposizione servizio di salvataggio dalle ore 09.00 alle ore 19.00 *(art. 2 comma 1 ord. Balneare 29/2021)*		
Presenza di almeno 2 bagnini per i primi 150 mt fronte a mare (+1 bagnino per ogni ulteriori 75 mt) *(art. 2 comma 1 ord. Balneare 29/2021)*		
Verifica che i bagnini presidiano la torretta di avvistamento e stazionino in prossimità della postazione di salvataggio *(art. 4 comma 2/b ord. Balneare 29/2021)*		
Verifica presenza al limite dei 300 metri (o 100 metri per le coste rocciose) di adeguato numero di gavitelli, di colore ROSSO, indicante la fine della zona riservata alla balneazione *(art. 7 comma 1 e 2 ord. Balneare 29/2021)*		
Verifica presenza gavitelli/galleggianti indicanti il limite acque sicure (mt 1,60) *(art. 7 comma 4 ord. Balneare 29/2021)*		
Verifica esposizione all’INGRESSO della struttura balneare dell’ordinanza balneare n. *30/2020* (e non quelle degli anni passati) affinchè sia AGEVOLMENTE letta da chiunque *(art. 14 comma 1 ord. Balneare 29/2021)*		

CONTROLLO BAGNINI

Nome e cognome bagnino	**Brevetto rilasciato da** (FIN – SSN - FISA)	**Data rilascio**	**Data scadenza**	**Note**
1)				
2)				
3)				
4)				

CONTROLLO POSTAZIONE SERVIZIO DI SALVAMENTO

Descrizione controllo	**ESITO** Si – No	**Note**
Presenza di n. 1 pattino per il servizio di salvataggio, **con divieto di impiegare la stessa per altri usi** *(art. 2 comma 3/a ord. Balneare 29/2021)*		
Verifica che lo scafo dell’imbarcazione per il servizio di salvataggio sia dipinto di colore ROSSO *(art. 2 comma 3/a ord. Balneare 29/2021)*		
Verifica che lo scafo dell’imbarcazione per il servizio di salvataggio abbia da ENTRAMBI i lati la scritta in colore BIANCO		

"SALVATAGGIO"*(art. 2 comma 3/a ord. Balneare 29/2021)*		
Verifica che a BORDO dell'imbarcazione per il servizio di salvataggio siano presenti n. 2 salvagenti anulari muniti di sagola galleggiante lunga 25 metri *(art. 2 comma 3/a ord. Balneare 29/2021)*		
Verifica che a BORDO dell'imbarcazione per il servizio di salvataggio sia presenti n. 1 gaffa o mezzo marinaio *(art. 2 comma 3/a ord. Balneare 29/2021)*		
Presenza, in prossimità della postazione di salvataggio, di n. 1 cima di salvataggio di 300 mt, di tipi galleggiante, con cintura e bretelle, montata su rullo avvolgi sagole. *(art. 2 comma 3/b ord. Balneare 29/2021)*		
Presenza, in prossimità della postazione di salvataggio, di n. 2 salvagenti anulari dipinti di colore ROSSO, ciascuno munito di sagola galleggiante di 25 mt. *(art. 2 comma 3/c ord. Balneare 29/2021)*		
Presenza di un pennone ben visibile per issare la bandiera *(art. 2 comma 3/d ord. Balneare 29/2021)*		
Presenza di un 1 binocolo *(art. 2 comma 3/e ord. Balneare 29/2021)*		
Presenza di un 1 megafono *(art. 3 comma 3/e ord. Balneare 29/2021)*		
Presenza di un 1 torretta di avvistamento **con altezza minima di 2 metri dal piano spiaggia** *(art. 2 comma 3/f ord. Balneare 29/2021)*		
Verifica presenza 1 torretta di avvistamento ogni 150 metri *(art. 2 comma 3/f ord. Balneare 29/2021)*		
Verifica presenza torretta di avvistamento in **prossimità della battigia** *(art. 2 comma 3/f ord. Balneare 29/2021)*		
Verifica presenza torretta in **posizione centrale rispetto al fronte a mare in concessione alla struttura** *(art. 2 comma 3/f ord. Balneare 29/2021)*		

CONTROLLO DOTAZIONI INDIVIDUALI DI OGNI SINGOLO BAGNINO

Attenzione tale controllo va ripetuto per ogni singolo bagnino

Descrizione controllo	**ESITO** Si – No Bagnino 1	– bagnino 2	**Note**
Maglietta rossa indossata con scritta bianca SALVATAGGIO *(art. 4 comma 1/a ord. Balneare 29/2021)*			
Presenza galleggiante ovoidale tipo "bay-watch" con sagola e cintura *(art. 4 comma 1/b ord. Balneare 29/2021)*			
Presenza del fischietto *(art. 4 comma 1/c ord. Balneare 29/2021)*			
Presenza della maschera *(art. 4 comma 1/d ord. Balneare 29/2021)*			
Presenza dello snorkel *(art. 4 comma 1/d ord. Balneare 29/2021)*			
Presenza delle pinne corte *(art. 4 comma 1/d ord. Balneare 29/2021)*			
Presenza del giubbotto di salvataggio "lifejaket" *(art. 4 comma 1/e ord. Balneare 29/2021)*			
Presenza del casco di sicurezza (solo nei litorali rocciosi) *(art. 4 comma 1/f ord. Balneare 29/2021)*			

CONTROLLO DOTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione controllo	**ESITO** Si – No	**Note**
Presenza di idoneo locale da adibire a primo soccorso (che può essere sostituito da ambulanza attrezzata posizionata nell'immediata vicinanza della struttura ed a disposizione della stessa) *(art. 3 ord. Balneare 29/2021)*		

Presenza di scritta con dicitura "PRIMO SOCCORSO" *(art. 3 ord. Balneare 29/2021)*		
Presenza all'interno del locale di n. 1 lettino *(art. 3 ord. Balneare 29/2021)*		
Presenza all'interno del locale di n. 2 bombole di ossigeno di 2 litri cadauna *(art. 3 lettera a) ord. Balneare 29/2021)*		
Presenza all'interno del locale riduttori di pressione e flussometro *(art. 3 lettera a) ord. Balneare 29/2021)*		
Presenza all'interno del locale di n. 1 vent-mask per adulti *(art. 3 lettera b) ord. Balneare 430/2020)*		
Presenza all'interno del locale di n. 1 vent-mask per uso pediatrico *(art. 3 lettera b) ord. Balneare 29/2021)*		
Presenza all'interno del locale di n. 1 pocket-mask per respirazione bocca-naso-bocca *(art. 3 lettera c) ord. Balneare 29/2021)*		
Presenza all'interno del locale di n. 1 pallone AMBU *(art. 3 lettera d) ord. Balneare 29/2021)*		
Presenza all'interno del locale di n. 1 cassetta di pronto soccorso *(art. 3 lettera e) ord. Balneare 29/2021)*		
Presenza all'interno del locale di n. 1 apribocca a vite *(art. 3 lettera f) ord. Balneare 29/2021)*		
Presenza all'interno del locale di n. 1 pinza tiralingua *(art. 3 lettera g) ord. Balneare 29/2021)*		
Presenza all'interno del locale di n. 1 set di siringhe *(art. 3 lettera h) ord. Balneare 29/2021)*		
Presenza all'interno del locale di n. 1 coperta isotermica *(art. 3 lettera i) ord. Balneare 29/2021)*		
Presenza all'interno del locale di n. 1 stecco benda braccia e gambe *(art. 3 lettera j) ord. Balneare 29/2021)*		
Presenza all'interno del locale di n. 1 sfigmomanometro *(art. 3 lettera k) ord. Balneare 29/2021)*		
Presenza all'interno del locale di n. 1 saturometro/ossimetro arterioso *(art. 3 lettera l) ord. Balneare 29/2021)*		
Presenza all'interno del locale di n. 1 set di cannule orofaringee, di cui una pediatrica, e forbici *(art. 3 lettera m) ord. Balneare 29/2021)*		
Presenza all'interno del locale di n. 1 aspiratore portatile *(art. 3 lettera n) ord. Balneare 29/2021)*		
Presenza all'interno del locale di n. 1 barella a cucchiaio/tavola spinale completa di ferma capo e cinghia a ragno *(art. 3 lettera o) ord. Balneare 29/2021)*		
CONTROLLO CORRIDOI DI LANCIO (ove presenti)		
Descrizione controllo	**ESITO** Si – No	**Note**
Verifica autorizzazione ad installazione corridoio di lancio *(art. 12 comma 1 ord. Balneare 29/2021)*		
Verifica larghezza corridoio di lancio **pari a 20 metri.** (può essere minore di 20 metri ma non inferiore a 10 metri, qualora il fronte a mare in concessione è minore di 20 metri) *(art. 12 comma 1/a ord. Balneare 29/2021)*		
Verifica profondità corridoio di lancio **pari a 300 metri.** *(art. 12 comma 1/b ord. Balneare 29/2021)*		
Verifica presenza gavitelli di colore GIALLO o ARANCIONE, collegati tra loro con sagola tarozzata che delimitano il corridoio di lancio *(art. 12 comma 1/c ord. Balneare 29/2021)*		
Verifica presenza, all'imboccatura lato mare del corridoio di lancio, di bandierine di colore BIANCO sui gavitelli esterni di delimitazione. *(art. 12 comma 1/d ord. Balneare 29/2021)*		